

TEMI E APPROFONDIMENTI

27.1.23

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Accordi per l'innovazione - Secondo sportello

A chi si rivolge

Possono beneficiare delle agevolazioni le **imprese di qualsiasi dimensione**, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all'industria (attività di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5) nonché attività di ricerca.

Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. Possono essere soggetti co-proponenti di un progetto congiunto anche gli Organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti alle linee di intervento "Sistemi alimentari", "Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione" e "Sistemi circolari", anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all'art. 2135 c.c.

Un soggetto proponente può presentare **una sola domanda di agevolazione** in qualità di singolo proponente o in qualità di soggetto capofila di un progetto congiunto.

Cosa finanzia

Progetti riguardanti attività di **ricerca industriale** e di **sviluppo sperimentale** finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell'ambito delle seguenti aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte Europa", di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021:

- Tecnologie di fabbricazione
- Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche
- Tecnologie abilitanti emergenti
- Materiali avanzati
- Intelligenza artificiale e robotica
- Industrie circolari
- Industria pulita a basse emissioni di carbonio
- Malattie rare e non trasmissibili
- Impianti industriali nella transizione energetica
- Competitività industriale nel settore dei trasporti
- Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili
- Mobilità intelligente
- Stoccaggio dell'energia
- Sistemi alimentari
- Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione
- Sistemi circolari

I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero li non inferiori a 5 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del **finanziamento agevolato** a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell'Accordo per l'innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:

- il limite massimo dell'intensità d'aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
- il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.

Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell'intensità massima di aiuto stabilita dall'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 651/2014, una maggiorazione del contributo diretto fino a 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e gli Organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese.

Fermo restando l'ammontare massimo delle agevolazioni, le regioni e le altre amministrazioni pubbliche possono cofinanziare l'Accordo per l'innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato, per una percentuale almeno pari al 5% dei costi e delle spese ammissibili complessivi.

Come funziona

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste [decreto ministeriale 31 dicembre 2021](#) è necessario che sia definito l'Accordo per l'innovazione tra il Ministero, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento dell'iniziativa.

Per l'attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell'Accordo per l'innovazione i soggetti proponenti devono presentare al Ministero dello sviluppo economico la domanda di agevolazioni corredata della scheda tecnica, del piano di sviluppo del progetto e, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, del contratto di collaborazione.

Il Ministero, ricevuta la domanda di agevolazione, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. In tale ambito, in particolare, valuta:

- le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente;
- la coerenza del progetto con le finalità dichiarate e con quelle di cui al presente decreto;
- la conformità del progetto alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento;
- la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l'impatto del progetto di ricerca e sviluppo e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso;
- la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo.

Nel caso in cui le valutazioni istruttorie si concludano con esito positivo si procede alla definizione dell'Accordo per l'innovazione tra il Ministero, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al sostegno del progetto di ricerca e sviluppo.

Successivamente alla stipula dell'Accordo, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione.

Modalità e termini per la presentazione delle domande

Con [decreto direttoriale 14 novembre 2022](#) sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione.

Novità

Le domande presentate nello stesso giorno sono considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.

Nel caso in cui le risorse a disposizione non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, quest'ultime sono ammesse in istruttoria, in base alla **posizione assunta** in una **specifica graduatoria di merito**, predisposta tenendo conto del punteggio determinato dalla somma dei punteggi degli indicatori, riportati in **appendice "A"** al provvedimento direttoriale.

Dalle ore 10.00 del giorno **31 gennaio 2023** le imprese possono presentare, anche in forma congiunta, le domande di agevolazione per progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale d'importo superiore a 5 milioni di euro.

La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e della ulteriore documentazione allegata è resa disponibile nel [sito internet del Soggetto gestore](#) a partire dal **17 gennaio 2023**.

Decreto, allegati e moduli

- [Decreto 14 novembre 2022](#)
- [Allegato n 1 - Modulo domanda di agevolazione](#)
- [Allegato n 2 - Documentazione da allegare alla domanda di agevolazioni](#)
- [Allegato n 3 - Scheda tecnica](#)
- [Allegato n 4 - Piano di Sviluppo](#)
- [Allegato n 5 - Dichiarazione dati contabili](#)
- [Allegato n 6a - Dichiarazione requisiti](#)
- [Allegato n 6b - Dichiarazione requisiti](#)
- [Allegato n 6c - Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali](#)
- [Allegato n 7 - Format manifestazione interesse sottoscrizione accordo quadro](#)
- [Allegato n 8 - Criteri di valutazione](#)
- [Allegato n 9 - Calcolo ESL](#)
- [Allegato n 10 - Criteri per la determinazione dei costi ammissibili](#)
- [Allegato n 11 - Modulo richiesta erogazione in anticipazione](#)
- [Allegato n 12- Modulo richiesta erogazione per SAL singolo proponente](#)
- [Allegato n 13 - Modulo richiesta di erogazione per SAL congiunta](#)
- [Allegato n 14 - Documentazione erogazione](#)
- [Allegato n 15 - Dichiarazione co-proponenti](#)
- [Allegato n 16 - Rapporto tecnico SAL](#)
- [Allegato n 17 - Quadro riassuntivo dei costi](#)
- [Allegato n 18 - Schede personale](#)
- [Allegato n 19 - Schema Fideiussione](#)
- [Allegato n 20 - Relazione tecnica finale](#)
- [Allegato n 21 - Relazione intermedia](#)
- [Allegato n 22 - Variazioni](#)
- [Allegato n 23 - Indicatori e valori obiettivo](#)
- [Allegato n 24 - Oneri informativi](#)

Quadro finanziario complessivo delle risorse disponibili per il secondo sportello agevolativo

A seguito della chiusura dei termini per la sottoscrizione degli Accordo quadro di cui all'articolo 4, del decreto direttoriale 14 novembre 2022, le risorse finanziarie disponibili per il territorio nazionale ammontano ad **euro 485.390.000,00**, di cui: euro **165.032.600,00** riservati ai progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nei territori delle **regioni del mezzogiorno**.

Dettaglio delle risorse finanziarie riservate con gli Accordi quadro

Regione	Risorse Regione	Risorse Ministero
Calabria	3.500.000 €	3.500.000 €
Friuli Venezia Giulia	1.500.000 €	1.500.000 €
Marche	4.000.000 €	4.000.000 €
Sicilia	2.610.000 €	2.610.000 €
Toscana	3.000.000 €	3.000.000 €
Totale (euro)	14.610.000 €	14.610.000 €

Dettaglio delle aree di intervento selezionate dalle regioni/province autonome

Calabria: a) Tecnologie di fabbricazione; b) Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche; c) Tecnologie abilitanti emergenti; d) Materiali avanzati; e) Intelligenza artificiale e robotica; f) Industrie circolari; g) Industria pulita a basse emissioni di carbonio; l) Strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l'assistenza, compresa la medicina personalizzata; m) Impianti industriali nella transizione energetica; n) Competitività industriale nel settore dei trasporti; o) Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili; p) Mobilità intelligente; q) Stoccaggio dell'energia; t) Sistemi circolari.

Friuli-Venezia Giulia: a) Tecnologie di fabbricazione; c) Tecnologie abilitanti emergenti; d) Materiali avanzati; e) Intelligenza artificiale e robotica; f) Industrie circolari; g) Industria pulita a basse emissioni di carbonio; l) Strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l'assistenza, compresa la medicina personalizzata; m) Impianti industriali nella transizione energetica; o) Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili; q) Stoccaggio dell'energia; t) Sistemi circolari.

Marche, Sicilia e Toscana: a) Tecnologie di fabbricazione; b) Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche; c) Tecnologie abilitanti emergenti; d) Materiali avanzati; e) Intelligenza artificiale e robotica; f) Industrie circolari; g) Industria pulita a basse emissioni di carbonio; h) Malattie rare e non trasmissibili; i) Malattie infettive, comprese le malattie trascurate e legate alla povertà; l) Strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l'assistenza, compresa la medicina personalizzata; m) Impianti industriali nella transizione energetica; n) Competitività industriale nel settore dei trasporti; o) Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili; p) Mobilità intelligente; q) Stoccaggio dell'energia; r) Sistemi alimentari; s) Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione; t) Sistemi circolari.

Per quanto concerne, in particolare, gli Accordi sottoscritti con le regioni Calabria e Marche, in linea con quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento (UE) FESR 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione, ai fini dei predetti accordi gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI possono beneficiare di un sostegno, se prevedono la cooperazione con PMI in attività di ricerca e innovazione sostenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i) del predetto Regolamento, ovvero se sono

compiuti nelle piccole imprese a media capitalizzazione nell'ambito delle attività di ricerca e innovazione sostenute a norma del citato articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i).

Per maggiori informazioni

Per l'accesso alla piattaforma e per la presentazione delle domande di agevolazione:

- utilizzare la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>) per la presentazione delle proposte progettuali a valere sull'intervento "Decreto ministeriale 31 dicembre 2021 – Accordi per l'innovazione"
- utilizzare l'indirizzo info_domandefcs@mcc.it per informazioni sulla presentazione dei progetti.

Alle richieste di chiarimenti pervenute viene fornita una risposta attraverso le FAQ. Non verranno date risposte a quesiti relativi a casi specifici ma solo a quelli aventi carattere generale relativi all'interpretazione delle disposizioni attuative.

Per informazioni sull'attuazione e rendicontazione dei progetti di ricerca e sviluppo, utilizzare l'indirizzo info_fcs@mcc.it.

Per i soli quesiti di natura normativa, relativi all'interpretazione delle disposizioni attuative, e per i quesiti riguardanti la procedura di definizione degli Accordi per l'innovazione è attivo l'indirizzo di posta elettronica: accordi.innovazione@mise.gov.it

Domande frequenti (FAQ)

Le domande frequenti sugli accordi per l'innovazione sono consultabili nella sezione [Domande Frequenti \(FAQ\)](#).

Normativa

- [Decreto direttoriale 14 novembre 2022](#)
- [Decreto ministeriale 31 dicembre 2021](#)

Valutazione del principio DNSH

- [circolare direttoriale 22 aprile 2022, n. 154211](#)
- [Scheda autovalutazione dei contributi relative ai sei obiettivi ambientali principio DNSH](#)
- [Scheda dei possibili impatti relativi ai sei obiettivi ambientali principio DNSH](#)

Altri materiali

- [La riforma degli accordi per l'innovazione](#)
- [La piattaforma informatica](#)
- [Presentazione degli Accordi per l'innovazione – DM 31 dicembre 2021](#)

Privacy

- [Informativa sul trattamento dei dati personali](#)

Archivio

Se stai cercando informazioni sulla precedente normativa, vai alla sezione [Accordi per l'innovazione \(decreto 24 maggio 2017\)](#). Se invece vuoi saperne di più sugli interventi 2022 (es. bando automotive) vai alla sezione [primo sportello](#).

■ ■ ■

ECOBONUS

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Ecobonus - Mobilità sostenibile

Incentivi auto e altri veicoli non inquinanti

2023

Stanziate 630 milioni di euro per l'acquisto veicoli non inquinanti (autoveicoli, veicoli commerciali, motocicli e ciclomotori).

Cos'è

L'ecobonus automotive è la misura promossa dal Ministero per favorire l'acquisto di veicoli a ridotte emissioni.

L'incentivo riguarda:

- Auto elettriche, ibride e a motore termico con un livello di emissioni fino a 135 gr/km di CO2
- Motocicli e ciclomotori elettrici e non elettrici di Classe di omologazione uguale o superiore a Euro 5
- Veicoli commerciali elettrici

Il contributo viene riconosciuto come minor prezzo praticato dal concessionario in fattura al momento dell'acquisto.

La misura ha una finalità ambientale ed è gestita da Invitalia.

A chi si rivolge

Il contributo è rivolto alle persone fisiche o giuridiche, che intendono acquistare veicoli non inquinanti, destinati al trasporto di persone o merci.

Il contributo sarà prenotato dal concessionario.

Contatti

Per richiedere informazioni sugli incentivi, gli acquirenti possono rivolgersi direttamente a un rivenditore, che si occuperà anche della gestione della pratica.

Per i rivenditori sono disponibili **canali dedicati**.

Per maggiori informazioni

Vai al sito <https://ecobonus.mise.gov.it>

Aggiornamenti

- [Ecobonus: dal 10 gennaio riaprono le prenotazioni per veicoli non inquinanti](#)
- [Circolare 30 dicembre 2022 - Ecobonus. Incentivi 2023 per l'acquisto di veicoli non inquinanti](#)
- [Ecobonus: dal 2 novembre i nuovi incentivi per acquisto auto non inquinanti](#)

■ ■ ■

COMUNITA' ENERGETICHE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Comunità Energetiche, il viceministro Gava annuncia: “A breve pubblicazione del decreto, indipendenza energetica è obiettivo di questo Governo”

“Finalmente ci siamo. Il decreto attuativo delle Comunità Energetiche Rinnovabili è quasi pronto e sarà pubblicato nelle prossime settimane”. Lo annuncia il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava al Consumers’ forum in corso a Roma. “Il percorso è stato articolato poiché è stata necessaria una lunga consultazione con ARERA oltre ad un partecipato confronto pubblico conclusosi nel dicembre scorso, che ha definito il contingente di 5GW e le quantità e modalità di calcolo. Ma posso dire oggi con ottimismo e soddisfazione che a brevissimo entrerà in vigore il decreto ministeriale”.

“Abbiamo anche lavorato sul fronte PNRR che destina 2,2 miliardi alla realizzazione di CER nei Comuni sotto i 5mila abitanti, scongiurando che le risorse potessero minacciare la stabilità dei loro bilanci. Tanto è stato fatto e tanto faremo ancora” ha assicurato il viceministro, ricordando che “il Governo si è mosso subito per mettere in sicurezza energetica il Paese, puntando sulla diversificazione delle fonti e semplificando tempi e procedure per i procedimenti autorizzativi”.

“L’indipendenza energetica, lo abbiamo visto sulla nostra pelle, è tema cruciale – ha concluso Gava -. In questo si inseriscono a pieno titolo le Comunità Energetiche, un nuovo modello di produrre e consumare energia, facendo comunità, per la decarbonizzazione del Paese”.

■ ■ ■

RIFIUTI

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

PNRR: MASE, 450 milioni per nuovi impianti di recupero materia

Contributo a 65 progetti per trattamento assorbenti, fanghi, pelletteria e tessile.

Pichetto: “Settori nevralgici in cui serve innovazione”

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica concede un contributo economico per un totale di 450 milioni di euro a 65 progetti innovativi per realizzare o ammodernare impianti di trattamento di quattro tipologie di rifiuti: i materiali assorbenti a uso personale, i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e quelli tessili.

Il decreto del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero consente di avvicinarsi al traguardo fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha tra i suoi “target” per il 2026, la costruzione di nuovi impianti di trattamento e riciclaggio e l’adeguamento tecnico di quelli esistenti. Tra i destinatari dei finanziamenti figurano città metropolitane e comuni, enti d’ambito, consorzi di bacino e industriali, autorità e agenzie territoriali. Il contributo accordato per le 33 proposte ammesse e provenienti dal centro-sud è di 270 milioni, mentre la restante parte, 32 proposte per un totale di 180 milioni, sono finanziabili in realtà del nord Italia. Complessivamente, sono pervenuti al Ministero 218 progetti.

Per il ministro Gilberto Pichetto, *“questo decreto è una nuova grande occasione rivolta a tutto il sistema Paese di incrementare il recupero di materia in settori nevralgici. Un investimento, dunque, su quel processo di economia circolare che vede l’Italia in prima fila e che deve continuamente alimentarsi di innovazione per portare risultati tangibili alle comunità nazionali”.*

■ ■ ■

SVILUPPO DEL BIOMETANO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare

Descrizione

L'investimento si propone di:

- sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano;
- riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento. Il biometano prodotto deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio di "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241;
- sostituire trattori meccanici obsoleti e a bassa efficienza con trattori alimentati esclusivamente a biometano conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva RED II e dotati di strumenti per l'agricoltura di precisione. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto;
- promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas (siti di lavorazione minima del suolo, sistemi innovativi a basse emissioni per la distribuzione del digestato).

Importo PNRR

L'importo complessivo dell'Investimento è pari a 1.923.400.000 euro.

Obiettivi

Sostituzione di almeno 300 trattori agricoli con trattori meccanici alimentati esclusivamente a biometano e dotati di attrezzi agricoli di precisione; Sviluppo produzione di almeno 0,6 mld m³ di biometano entro fine del 2023; Sviluppo produzione di almeno 2,3 mld m³ di biometano entro fine giugno 2026.

Milestone e target

2023	2026
T4	T2
M2C2-4 (T) - Produzione aggiuntiva di biometano: sviluppo della produzione di biometano da impianti nuovi e riconvertiti fino ad almeno 0,6 miliardi di m ³ alla fine del 2023.	M2C2-3 (T) - Sostituzione di almeno 300 trattori agricoli con trattori meccanici alimentati esclusivamente a biometano e dotati di attrezzi agricoli di precisione.
	M2C2-5 (T) - Produzione aggiuntiva di biometano: sviluppare la produzione di biometano dalla conversione degli impianti esistenti e dai nuovi impianti ad almeno 2,3 miliardi di m ³ alla fine di giugno 2026

Stato di attuazione

A valle della Riforma 1.2 della Missione 2, Componente 2, “Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile”, contenuta nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono stati predisposti gli schemi di due decreti attuativi: il primo, relativo alla promozione del biometano, oggetto di notifica per la compatibilità sugli aiuti di Stato; il secondo, relativo alle pratiche ecologiche, in regime di esenzione ai sensi del Regolamento ABER per gli Aiuti di Stato in agricoltura. Per quanto riguarda il decreto relativo allo sviluppo di capacità supplementare di produzione di biometano, è stato finalizzato positivamente il confronto con la Commissione Europea avviato in seguito alla pre-notifica del regime di aiuti di Stato. Pertanto, in data 8 agosto 2022, la Commissione ha approvato con decisione il regime di aiuti alla luce delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE e degli orientamenti della Commissione europea in materia di Aiuti di Stato a favore del clima, della tutela dell’ambiente e dell’energia (2022/C 80/01). La versione non riservata della decisione, resa pubblica il 29 settembre 2022, è consultabile sotto il numero di caso SA. 100704, nel registro degli aiuti di Stato. Il decreto relativo alla produzione di biometano è stato firmato dal Ministro della Transizione ecologica il 15 settembre 2022, ed entrerà in vigore dopo la registrazione da parte della Corte dei conti e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Prossimi passi

In corso di finalizzazione il Decreto Ministeriale relativo alla promozione di pratiche ecologiche nelle fasi di produzione del biometano.

A valle dell’adozione dei decreti attuativi, è prevista l’adozione, con decreti ministeriali, delle regole applicative, su proposta GSE (soggetto attuatore delegato dell’intervento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199), e del sistema delle garanzie di origine, su proposta ARERA.

Per quanto riguarda l’annualità corrente, il GSE avvierà due procedure competitive per la selezione dei beneficiari dei regimi incentivanti, l’una relativa alla realizzazione di nuovi impianti di produzione del biometano e di riconversione degli impianti esistenti che producono biogas da matrici agricole e l’altra relativa alla promozione di pratiche di economia circolare nelle fasi di produzione del biogas.

Link utili

[D.M. n. 340 del 15 settembre 2022](#): Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l’economia circolare – Produzione biometano

Avvisi e bandi

[Decreto Direttoriale n. 23 del 13 gennaio 2023 di approvazione delle Regole Applicative per l’incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale.](#)

■ ■ ■

AGRICOLTURA – CONTRATTO DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Contratto di lavoro occasionale in agricoltura: aggiornamento modello UNILAV

La **Legge di Bilancio 2023** introduce una normativa transitoria speciale per il biennio 2023-2024 che consente alle **imprese agricole** il ricorso alle prestazioni occasionali a tempo determinato riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a **45 giornate**

annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto.

Pertanto si è **provveduto ad aggiornare il modello UNILAV** inserendo nella tabella contratti il codice H.03.00 Prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato. I datori di lavoro agricolo dovranno quindi selezionare il già menzionato codice per comunicare l'instaurazione, la modifica o la cessazione del rapporto di lavoro come introdotto dalla citata Legge di Bilancio.

Per maggiori dettagli: la [Nota](#).

■ ■ ■

PREMI DI PRODUTTIVITA'

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Detassazione premi di produttività: pubblicato il Report al 16 gennaio 2023

Publicato il **Report sull'andamento dei premi di produttività**, ricavato dalla procedura per il **deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali** che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attivato a seguito del Decreto interministeriale 25 marzo 2016, relativo alla **detassazione dei premi di produttività**.

Il Report, **aggiornato al 16 gennaio 2023**, si compone di due parti: nella prima è fornita un'indicazione del trend della misura e della sua diffusione territoriale; nella seconda, invece, è svolto il monitoraggio dei soli contratti "attivi".

Alla data di chiusura, sono stati depositati **79.367** contratti; **7.201** depositi di conformità si riferiscono a contratti tuttora attivi; di questi, **6.590** sono riferiti a contratti aziendali e **611** a contratti territoriali.

Prendendo in considerazione la **distribuzione geografica**, per ITL competente, delle aziende che hanno depositato i contratti ritroviamo che il 75% è concentrato al Nord, il 17% al Centro il 8% al Sud.

Per la consultazione integrale dei dati: [Report](#).

■ ■ ■

BOLLETTINO ECONOMICO

BANCA D'ITALIA

Bollettino Economico n. 1 – 2023

L'economia mondiale mostra segnali di debolezza; le quotazioni energetiche scendono

Nel quarto trimestre il quadro ciclico globale ha continuato a risentire delle ripercussioni della guerra in Ucraina, dell'elevata inflazione e dell'indebolimento dell'attività in Cina. Il rallentamento della domanda mondiale ha contribuito a moderare il prezzo del petrolio; in Europa le quotazioni del gas naturale sono diminuite nettamente grazie alle temperature miti, al calo della domanda

industriale e ai consistenti stoccaggi accumulati. Le più recenti previsioni delle istituzioni internazionali prefigurano un affievolimento della crescita mondiale per l'anno in corso.

Prosegue, seppure a ritmi meno elevati, il rialzo dei tassi ufficiali delle principali banche centrali

In novembre e in dicembre la Federal Reserve e la Bank of England hanno deliberato ulteriori incrementi dei rispettivi tassi di interesse di riferimento. Nelle riunioni di ottobre e dicembre il Consiglio direttivo della BCE ha aumentato i tassi ufficiali, rispettivamente di 75 e 50 punti base, e ha comunicato che dovranno ancora aumentare significativamente per favorire un ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo di medio termine. Il Consiglio ha anche annunciato i criteri in base ai quali procederà alla normalizzazione delle consistenze in titoli detenuti dall'Eurosistema a fini di politica monetaria.

Nel quarto trimestre l'attività economica in Italia si sarebbe indebolita

Secondo le stime della Banca d'Italia, nel nostro paese l'attività si è indebolita nell'ultimo trimestre dello scorso anno. Vi avrebbero contribuito sia l'attenuazione della ripresa dei servizi, per i quali il valore aggiunto è tornato sui valori pre-pandemici già nei mesi estivi, sia la flessione della produzione industriale. La spesa delle famiglie avrebbe rallentato; le imprese intervistate nell'ambito delle indagini della Banca d'Italia considerano le condizioni per investire ancora sfavorevoli. Dopo il ristagno in estate, emergono indicazioni di un lieve aumento dell'occupazione nel bimestre ottobre-novembre; la dinamica salariale resta moderata.

L'inflazione rimane elevata, ancora sospinta principalmente dall'energia

L'inflazione armonizzata al consumo si è collocata al 12,3 per cento in dicembre su base annuale, sostenuta ancora dalla componente energetica, che continua a trasmettersi ai prezzi degli altri beni e dei servizi. Secondo le nostre stime che considerano sia gli effetti diretti sia quelli indiretti, nella media del quarto trimestre poco più del 70 per cento dell'inflazione complessiva era riconducibile all'energia; le misure governative in materia energetica avrebbero mitigato la dinamica dei prezzi al consumo per oltre un punto percentuale nello stesso periodo.

Prosegue l'aumento del costo del credito bancario

Tra agosto e novembre i prestiti bancari al settore privato non finanziario hanno rallentato, risentendo dell'indebolimento sia della domanda delle imprese per finalità di investimento sia di quella delle famiglie per l'acquisto di abitazioni; le condizioni di offerta hanno registrato una moderata restrizione. Il rialzo dei tassi ufficiali si è trasmesso al costo del credito bancario, in misura sostanzialmente in linea con l'incremento medio nell'area dell'euro. Le condizioni dei mercati finanziari sono nel complesso migliorate dalla metà di ottobre. Alla metà di gennaio il differenziale di rendimento dei titoli di Stato italiani rispetto ai corrispondenti titoli tedeschi si è collocato intorno a 185 punti base, ben al di sotto dei valori massimi raggiunti nel corso del 2022.

Si indeboliscono le prospettive di crescita e l'inflazione scenderebbe al 2 per cento nel 2025

Secondo le nostre stime più recenti - che presentano ancora un carattere puramente indicativo, dato il protrarsi di un contesto di forte incertezza connessa soprattutto con l'evoluzione del conflitto in Ucraina - in uno scenario di base il PIL, dopo un aumento di quasi il 4 per cento nel 2022, rallenterebbe nel 2023 allo 0,6 per cento; la crescita tornerebbe a rafforzarsi nel biennio successivo. L'inflazione al consumo, salita quasi al 9 per cento nello scorso anno, scenderebbe al 6,5 nel 2023 e più decisamente in seguito, portandosi al 2,0 per cento nel 2025. In uno scenario avverso, in cui si ipotizza un arresto delle forniture di gas russo all'Europa, il prodotto si contrarrebbe nel 2023 e nel 2024 e crescerebbe moderatamente nell'anno successivo; l'inflazione salirebbe ulteriormente quest'anno, per poi scendere decisamente nel prossimo biennio.

Bollettino Economico n. 1 - 2023

■ ■ ■

ENERGIA

ENEA

Energia: Italia, nel 2022 la domanda di energia è diminuita (-1,5%) mentre le emissioni sono cresciute del 2%

Nonostante il consumo energetico stazionario, le emissioni di CO₂ sono cresciute del 6% nei primi nove mesi del 2022. Nell'intero 2022 i consumi energetici dovrebbero diminuire di circa l'1,5%, mentre le emissioni di CO₂ sono stimate in aumento di oltre il 2%, a causa del maggiore utilizzo di combustibili fossili (tra gennaio e settembre, petrolio +8%, carbone +47%, rinnovabili -11%). Sono alcuni dei dati contenuti nell'ultima Analisi trimestrale ENEA del sistema energetico italiano, che sono tra i fattori che spiegano il forte deterioramento dell'indice di transizione energetica ENEA-ISPRED (-60% nel 3° trimestre).

"La flessione dell'indice ISPRED riflette in particolare il peggioramento della componente di decarbonizzazione, che è ormai al suo valore più basso mai registrato", spiega Francesco Gracceva, coordinatore dell'Analisi trimestrale ENEA. "All'interno di questo scenario – aggiunge – raggiungere l'obiettivo europeo di ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 richiederebbe una riduzione media annua di quasi il 6% nei prossimi otto anni".

Per quanto riguarda la sicurezza energetica, l'Analisi trimestrale evidenzia un peggioramento dell'adeguatezza del sistema gas "Nel prossimo inverno particolare attenzione dovrebbe essere data alla capacità del sistema gas di far fronte a una situazione di forte domanda: infatti, se i flussi di gas russi scendono a zero (sono già scesi sotto il 20% delle importazioni totali nei primi nove mesi del 2022 e vicini allo zero in ottobre e novembre), sarebbe molto difficile soddisfare una domanda giornaliera di gas simile a quella registrata nella peggiore ondata di freddo degli ultimi cinque anni", aggiunge Gracceva.

Per quanto riguarda i prezzi dell'energia, il prezzo del gas italiano è aumentato in modo simile alla media europea, mentre i prezzi dell'elettricità sono aumentati circa il doppio della media UE, in particolare per i consumatori industriali. "Rispetto al 2021, per un'impresa con consumi medio-bassi di gas i prezzi dell'elettricità e del gas sono aumentati del 60% e del 120% nel primo semestre 2022, mentre per tutto il 2022 entrambi i prezzi hanno superato i precedenti massimi storici di ben oltre il 50%", evidenzia Gracceva.

Nei primi nove mesi dell'anno si è registrata la riduzione più forte dei consumi energetici nel settore industriale (fino a un notevole -15% nel terzo trimestre), mentre i consumi energetici dei trasporti hanno continuato a recuperare dai minimi storici causati dalla pandemia nel 2020, anche se il suo tasso di crescita è in netta diminuzione (+12% nei nove mesi ma +4% nel terzo trimestre). La crescita delle emissioni di CO₂ è quasi interamente attribuibile all'industria energetica, ovvero ai settori dell'energia e delle raffinerie.

"Un segnale importante proveniente da questi dati è che il consumo di energia è diminuito più di quanto ci si sarebbe aspettato dalle dinamiche dei suoi fattori chiave, ovvero PIL, produzione industriale, mobilità e indicatori climatici (gradi giorno di riscaldamento e raffreddamento). Un andamento simile si è registrato anche in tutta Europa, la cui domanda di energia è scesa dello 0,7% nei primi nove mesi dell'anno", spiega Gracceva, "Chiaramente – aggiunge – questa tendenza è stata determinata dai prezzi dell'energia senza precedenti, che hanno costretto molte aziende energivore a cessare le loro attività. Nei prossimi mesi sarà interessante verificare se i consumi energetici potranno continuare a contrarsi come conseguenza non solo di una contrazione dell'attività industriale ma come effetto di comportamenti di risparmio energetico più virtuosi".

In termini di fonti energetiche primarie, i primi nove mesi del 2022 hanno visto una crescita significativa dei combustibili fossili: il consumo di petrolio è cresciuto dell'8%, avvicinandosi ai valori pre-pandemia, mentre il consumo di carbone è cresciuto di un notevole 47% e a fine anno si prevede che si avvicini ai livelli del 2018. Al contrario, i consumi di gas naturale sono diminuiti del 3% nei primi nove mesi (-8% nel terzo trimestre), mentre le rinnovabili sono diminuite di circa l'11% in uno qualsiasi dei tre trimestri, influenzando negativamente la peggiore performance mai registrata della produzione idroelettrica (25% in meno rispetto al minimo degli ultimi 15 anni). I nuovi massimi storici di eolico e solare (+9% nei primi nove mesi), con una quota media del 16,3% della domanda di energia elettrica nei nove mesi (e un picco del 21,7% ad aprile), non sono stati sufficienti a compensare la caduta dell'idroelettrico.

■ ■ ■

RIFORESTAZIONE URBANA

ENEA

Ambiente: inquinamento, al via il progetto AIRFRESH per la riforestazione urbana

Circa 600 nuovi alberi sono stati piantati a Firenze e ad Aix-en-Provence, nel sud-est della Francia, grazie al progetto europeo AIRFRESH, che vede la partecipazione per l'Italia di **ENEA** e Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del Cnr^[1]. L'obiettivo è di quantificare la capacità di un'area periurbana riforestata di migliorare la qualità dell'aria in città, ridurre il fenomeno delle isole di calore e garantire il deflusso delle acque piovane durante eventi meteorologici estremi.

“Per il progetto ENEA applicherà un sistema modellistico in grado di valutare le concentrazioni dei principali inquinanti e dei parametri meteorologici nelle città selezionate nelle condizioni di vegetazione attuale e, in seguito, all'introduzione di aree rifestate in prossimità della città”, spiega Alessandra De Marco del Dipartimento ENEA di Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali e responsabile del progetto per l'Agenzia.

L'inquinamento atmosferico e le isole di calore sono due dei principali problemi che affliggono le nostre città e rappresentano un grave minaccia per la salute pubblica, con **mezzo milione di morti premature** stimate in Europa e un **costo complessivo di circa 644 miliardi di euro**. E il futuro non ci riserva buone notizie: le stime ufficiali parlano di un raddoppio dei decessi a causa dell'aria inquinata entro il 2050. Saranno soprattutto le città del Mediterraneo a fare le spese dell'**effetto combinato dell'aumento di temperatura** (+2-5°C su scala regionale e fino a +7 °C nelle città entro il 2100) e dell'**inquinamento dell'aria**, come già confermato dalle due ondate di calore e dai picchi di inquinamento registrati nell'estate del 2019 e, in generale, dal 2000 in avanti in tutta Europa. *“Le criticità ambientali che si sono verificate quell'estate hanno fatto crescere la consapevolezza delle autorità pubbliche sull'urgenza di mettere in campo misure di mitigazione e adattamento e, soprattutto, hanno aperto le porte alla sperimentazione di nuovi modi di pianificazione e gestione delle foreste periurbane, come dimostrano Milano con 3 milioni di alberi piantati entro il 2030, il sud della Francia con 1 milione di nuovi alberi e il nostro progetto di riforestazione urbana”,* spiega De Marco.

Nel 2019 il 95% della popolazione di Firenze e di Aix-en-Provence è stata esposta a livelli di PM10, biossido di azoto (NO₂) e ozono (O₃) oltre i limiti stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per la protezione della salute umana, causando **167 morti premature nel capoluogo toscano e 73 nella città francese**. In entrambe le città, inoltre, vi sono stati rispettivamente **700 e 309 ricoveri per malattie cardiovascolari e respiratorie**. Negli ultimi 20 anni la temperatura del capoluogo toscano si è alzata di 0,3-1,0 °C e questo aumento potrebbe arrivare a +1,5-3,7°C entro il 2100. Aix-en-Provence, invece, è la terza città più inquinata della

Francia ed entro il 2100 la temperatura media annuale aumenterà di + 1,9-4,6°C e fino a 5,7°C in estate (nell'estate del 2019 la temperatura è stata di + 3,5°C rispetto alle città vicine)^[2].

*“Una volta conclusa la fase di piantumazione degli alberi, inizieremo con le campagne di misurazione delle concentrazioni di inquinanti atmosferici e dei valori di temperatura e umidità, sia nelle aree riforestate sia in quelle limitrofe, per valutare l'efficacia della creazione dell'area. I risultati ottenuti ci permetteranno di mettere a punto **linee guida per massimizzare i benefici ambientali e di salute pubblica dalla riforestazione urbana**. Gli amministratori locali, e non solo, avranno a disposizione **indicazioni concrete su piantumazione e manutenzione del verde** e un'adeguata **selezione di specie arboree adatte al proprio contesto urbano**, per evitare il verificarsi di altre problematiche, come il rilascio di composti organici volatili biogenici (BVOC) che portano alla formazione di ozono, all'aumento dei pollini causa di allergie e a ulteriori costi di potatura degli alberi”,* conclude la ricercatrice.

Insieme alle due città pilota per la parte sperimentale, il progetto AIRFRESH modellerà le concentrazioni di inquinanti anche per Zagabria (Croazia) e Napoli, per ottenere informazioni su contesti urbani con condizioni geografiche e orografiche differenti.

www.life-airfresh.eu/

• • •

PETROLIO

GME

PETROLIO: DA MERCATO GLOBALE A MERCATO FRAMMENTATO?

78 dollari al barile è la prima quotazione registrata nel 2023 dal Brent Dated, benchmark di riferimento internazionale, sulla borsa ICE di Londra. Un salto all'indietro di 12 mesi, a gennaio 2022, ci mostra un livello di prezzo sostanzialmente allineato. Ma, come è noto, i confronti semplici e semplicistici servono a poco, se non a nulla, nell'esercizio di interpretare un mercato così complesso, sfaccettato e imprevedibile. L'inizio d'anno, infatti, è uguale solo nei numeri ma non certo nelle dinamiche che li precedono o li seguono. I quasi 80 dollari di inizio 2022 sottendevano un crescendo di tensioni, principalmente di natura strutturale e geopolitica, dal cui intreccio sarebbe dipeso il prepotente ritorno di un barile a tre cifre. Lo squilibrio domanda-offerta determinato dalla ripresa dei consumi post pandemia e dalla scarsa capacità produttiva disponibile, specie in esito ad anni di sotto-investimenti nell'upstream petrolifero, è stata la ragione strutturale del rialzo avviatosi già a fine 2021 e susseguente il periodo di bassi prezzi legato al vuoto di domanda pandemico. Su un contesto già bullish si è quindi innestata la guerra Russia-Ucraina, che ha amplificato la tendenza aggiungendo alle quotazioni il cosiddetto war premium e che ha rappresentato il detonatore di un nuovo ordine petrolifero. L'offensiva militare del 24 febbraio ha, infatti, spinto il Brent a superare i 100 dollari per un prolungato periodo di tempo. Da marzo a luglio ha oscillato prevalentemente nella fascia 100-125 doll/bbl: un livello che non si registrava dalla Primavera Araba (2012-2014) e sostenuto da timori di interruzioni consistenti e repentine delle esportazioni da Mosca. Il picco massimo è stato raggiunto in giugno, non a caso poco dopo la decisione dell'Unione Europea di imporre un embargo su petrolio e derivati di provenienza russa tra fine anno e inizio 2023. Risulta quindi evidente come il 2022 si sia aperto con una connotazione marcatamente bullish che ha interessato i primi 7 mesi dell'anno e di cui la guerra è stata solo una componente amplificatrice.

Tra agosto e novembre si nota, invece, l'avvio di una fase di ripiegamento con l'abbandono della soglia dei 100 doll/bbl e il progressivo allineamento attorno a quota 90. Questa nuova fase non è del tutto scollegata dalla prima in quanto il forte aumento dei prezzi di tutte le commodity -

non solo energetiche – precedente la guerra e dalla stessa esacerbato ha insinuato seri timori di recessione economica, specie nell'area OCSE.

Come noto, l'anxiety discount è una variabile che agisce in senso opposto al war premium, generando aspettative ed evidenze di rallentamento dei consumi, anche considerando i continui lockdown in Cina per il contenimento dei contagi da Covid-19. Sulla scia di questi fatti e assunzioni, le previsioni sulla domanda globale di petrolio formulate dall'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE) sono state riviste più volte da giugno in poi, pur mantenendo una traiettoria complessiva di crescita e tornando a superare, su base mondiale, la soglia psicologica dei 100 milioni di barili al giorno nel 2023.

In questa fase, pur evidenziandosi una rottura rispetto alla tendenza rialzista di inizio anno e l'emergere di timori recessivi, diversi fattori hanno impedito un calo più spinto delle quotazioni che si sono attestate su una soglia di resistenza indicativamente compresa tra gli 85 e i 90 doll/bbl. Tra questi si individuano fattori strutturali, legati ad una domanda comunque in aumento e a persistenti criticità lato offerta stante l'incapacità di aumentare in modo consistente la produzione in ambito non-OPEC e la ridotta capacità disponibile in seno all'OPEC Plus. Aspetto emerso con evidenza nel corso del 2022, con il mancato conseguimento da parte dell'Alleanza degli obiettivi di progressivo aumento della produzione decisi nel 2021. Ma anche fattori politici: dopo diversi cambi di rotta (si veda timeline) e nonostante il braccio di ferro con gli Stati Uniti che hanno a più riprese chiesto a Riad di rilasciare più petrolio sul mercato, nel summit del 5 ottobre l'OPEC Plus ha deciso di tagliare la produzione di petrolio di 2 mil. bbl/g a partire da novembre. Una riduzione consistente ed inattesa che, tuttavia, anche in ragione dell'incapacità di rispettare gli aumenti pianificati nei mesi precedenti, è sembrata più nominale che reale e quindi da intendersi più come l'allineamento della produzione ai target fissati che come una deliberata mossa di riduzione dell'offerta mondiale.

Vi è poi la variabile congiunturale legata alla progressiva riduzione delle importazioni dalla Russia da parte dell'UE con l'avvicinarsi dell'entrata in vigore dell'embargo verso il petrolio russo che ha giocoforza condizionato il sentiment del mercato, fornendo un certo supporto ai prezzi.

Le opposte forze in gioco hanno poi lasciato spazio, in dicembre, ad una nuova seppur contenuta discesa, con il Brent che si è avvicinato agli 80 doll/bbl, riportandosi ai livelli di inizio anno ma in un contesto completamente diverso. A farla da padrone il progressivo peggioramento dello stato di salute dell'economia globale, ben espresso dalle parole della direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, secondo cui "per la maggior parte dell'economia mondiale, questo sarà un anno duro, più duro di quello che ci lasciamo alle spalle". Tuttavia, le dinamiche evolutive in atto, di natura prevalentemente politica, non saranno prive di conseguenze sul più lungo termine, anche se risulta ancora difficile individuarne il segno. Ad oggi, l'entrata in vigore del divieto di acquisto di petrolio russo dal 5 dicembre e la definizione di un price cap sul greggio di Mosca da parte del G7 non hanno sortito un effetto prezzo rilevante. Ma la partita è appena iniziata e il suo esito è del tutto aperto.

Ed è proprio questa una delle principali variabili che condiziona gli andamenti del 2023, il quale si è aperto con un registro ribassista. I 78 doll/bbl di oggi non sono, infatti, quelli di un anno fa, quando l'escalation era davanti agli occhi di tutti. Ora, è più difficile individuare la direzione futura perché in atto e in ballo c'è una netta e profonda riconfigurazione dei flussi petroliferi commerciali: da un lato l'Europa che deve assicurarsi approvvigionamenti alternativi (non solo di greggio ma anche di derivati, visto il divieto che scatterà il 5 febbraio); dall'altro la Russia che deve riallocare le proprie esportazioni verso nuovi acquirenti, prevalentemente asiatici. Anche se un simile riassetto non è limitativo dell'offerta disponibile, le difficoltà logistiche che esso comporta (ad esempio l'allungamento delle rotte e quindi meno barili consegnati al giorno) potrebbero incidere al rialzo sui prezzi.

Ad oggi, la Russia sta massimizzando le esportazioni di gasolio prima dell'avvio dell'embargo e la domanda per riscaldamento è sottotono per via del clima mite; pur tuttavia, una crisi di disponibilità non si può escludere. Molti analisti guardano con preoccupazione all'embargo sui prodotti perché il mercato globale dei carburanti, specie con determinate caratteristiche qualitative, è più ristretto di quello del greggio. Putin ha inoltre più volte ribadito che la Russia

non accetterà mai l'imposizione di un price cap, suggerendo conseguenze e contromisure per chi volesse applicarlo. Di fatto vieta la fornitura di greggio e prodotti petroliferi russi a entità giuridiche e persone fisiche straniere nell'ambito di contratti che direttamente o indirettamente prevedano l'applicazione di meccanismi di fissazione del prezzo finale. Non è difficile leggere in questa decisione la volontà di garantire prezzi stabili ai partner energetici che non si piegheranno ai dettami delle sanzioni.

A cosa porterà tutto questo?

A un nuovo ordine energetico. Rispetto a quanto si poteva delineare appena 12 mesi fa, è necessario ammettere che la crisi russo-ucraina ha sparigliato le carte dei mercati dell'energia e ha cambiato la traiettoria del settore su più fronti. A fronte dell'inutilità di formulare previsioni di prezzo in un simile contesto, si possono azzardare alcune considerazioni sul 2023.

La geopolitica e la politica continueranno a guidare i mercati energetici. Sia la Russia che l'Occidente continueranno a usare l'energia come arma. Oltre all'embargo e al tetto ai prezzi del G7, nel radar potrebbero esserci minacce di una guerra "ibrida" di più ampio respiro, che colpisca le infrastrutture energetiche e che confermi la formazione di allineamenti più ampi (Russia, Cina, India e Medio Oriente). È infatti indubbio che uno degli esiti della guerra siano le tensioni tra i produttori e i consumatori di petrolio, con impatti geopolitici globali.

Il sistema energetico europeo cambierà radicalmente. Quest'anno sarà visibile l'impatto dei piani europei per ridurre la dipendenza dagli idrocarburi russi. Gli effetti scavalcheranno i confini continentali e influenzeranno i flussi globali di petrolio così come la crescita della domanda di GNL in Asia. L'embargo dell'UE sul petrolio russo costringerà anche gli Stati membri a entrare in mercati globali ristretti, potenzialmente aumentando l'importanza geopolitica delle relazioni con la Turchia, il Qatar e il Nord Africa.

Le esportazioni di petrolio russo completeranno il loro spostamento verso est. La riconfigurazione su larga scala dei 4,3 milioni di barili al giorno di petrolio russo prima esportato verso ovest culminerà quest'anno con l'entrata in vigore degli embarghi dell'UE su greggio (da dicembre 2022) e prodotti (febbraio 2023). L'impatto sarà fondamentale per gli equilibri petroliferi globali. I primi dati hanno mostrato un forte calo dell'export russo verso l'UE dopo il 5 dicembre, ma occorre chiedersi se si tratti di un calo temporaneo o dell'inizio di un di una riduzione più permanente. Ciò dipenderà principalmente dall'appetito dei nuovi acquirenti quali India, Cina e Turchia. L'India, ad esempio, sta già acquistando di più, avendo aumentato i volumi da 50.000 bbl/g nel 2021 a 850.000 bbl/g per gran parte del 2022 sino a oltre 1 milione di bbl/g a dicembre. Le esportazioni di prodotti potrebbero subire un'interruzione anche più grave a causa delle difficoltà nel trovare mercati alternativi di grandi dimensioni per diesel, olio combustibile e nafta russi.

La domanda globale di petrolio raggiungerà un nuovo record, riprendendosi completamente dalla pandemia. Nonostante le pressioni recessive e l'incertezza sulla Cina si supereranno i 101 mil. bbl/g nel 2023, secondo numerose e accreditate fonti; un livello più elevato di quello del 2019. Se un simile trend dovesse essere confermato, risulterebbe evidente la resistenza della domanda di petrolio all'inflazione, alle interruzioni dell'offerta e alle minacce di recessione. Questo potrebbe complicare la ricerca di alternative alle forniture russe. Anche il percorso che attende la Cina sarà critico: è possibile una ripresa non lineare che aumenterà la volatilità del mercato.

L'Opec Plus è un'altra incognita: ha ridotto la frequenza delle riunioni, ma continuerà a monitorare da vicino il mercato considerando le incertezze legate all'offerta russa, alla domanda cinese e all'economia globale. Non si possono escludere modifiche all'accordo sul taglio di 2 milioni di bbl/g, ma qualsiasi aumento della produzione richiederebbe una chiara ripresa della domanda o un'interruzione significativa dell'offerta. Un taglio maggiore sarebbe invece possibile solo se una profonda recessione colpisse duramente la domanda.

In generale, senza voler fare conclusioni quantitative che in questo momento non troverebbero solide fondamenta, col dispiegarsi del nuovo ordine energetico globale, con catene logistiche più lunghe e insicure, il quadro diventerà strutturalmente più instabile. Potrebbe quindi essere, come fa notare Daniel Yergin, che dopo tre decenni, l'embargo e il price cap alla Russia

segnino la fine di un mercato petrolifero globale e l'inizio di un mercato più frammentato e, forse, più turbolento.

■ ■ ■

LEGGE DI BILANCIO

FISCO OGGI – AGENZIA DELLE ENTRATE

Legge di bilancio 15: dimezzato il prelievo sui premi di produttività

Per le somme corrisposte nel 2023, è ridotta dal 10 al 5% l'imposta sostitutiva applicata dal datore di lavoro e, dallo stesso, versata entro il giorno 16 del mese successivo.

Tra le disposizioni contenute nella legge 197/2022 finalizzate a garantire maggiore potere d'acquisto ai lavoratori, si segnala la parziale detassazione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa (articolo 1, [comma 63](#)). La misura riguarda i dipendenti del settore privato che nello scorso anno, con contratto di lavoro subordinato sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, hanno percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80mila euro.

Agevolazione stabilizzata nel 2016

La messa a regime della detassazione dei premi di produttività risale alla legge di stabilità 2016 (articolo 1, [comma 182](#) e seguenti, legge 208/2015); in quella sede, è stata prevista l'applicazione di un trattamento tributario di favore – sempreché l'interessato non vi rinunci espressamente, per iscritto – per gli emolumenti dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, cioè degli utili distribuiti ai sensi dell'[articolo 2102](#) del codice civile (non si tratta dell'attribuzione di quote di partecipazione al capitale sociale, ma della modalità di erogazione della retribuzione prevista dal codice civile nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro nell'impresa, secondo cui il prestatore di lavoro può essere retribuito in tutto o in parte anche con partecipazione agli utili; in questo caso, diversamente dai premi di produttività, l'agevolazione non è legata a incrementi di alcun genere).

La norma di "stabilizzazione" è stata delineata sulla falsariga di analoghe misure temporanee vigenti negli anni precedenti, ma con alcuni rilevanti novità, tra cui proprio l'estensione del beneficio alla partecipazione agli utili dell'impresa da parte dei dipendenti e la possibilità, su richiesta degli stessi, di ricevere i premi sotto forma di *benefit* sgravati da qualsiasi prelievo fiscale ("welfare aziendale").

Premi con tassazione ridotta

A meno che non si scelga quest'ultima soluzione, l'agevolazione consiste nell'applicare, in luogo della tassazione ordinaria, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale, con aliquota del 10%, e concerne le somme e i valori corrisposti in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze aziendali di tali associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria ([articolo 51](#), Dlgs 81/2015), depositati in via telematica presso la sede dell'Ispettorato del lavoro competente entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Le regole attuative sono arrivate con il [decreto 25 marzo 2016](#), emanato dal ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze; il provvedimento ha determinato, tra l'altro, i criteri di misurazione degli incrementi di produttività,

redditività, qualità, efficienza e innovazione nonché le modalità del monitoraggio dei suddetti contratti aziendali o territoriali (vedi "[Premi di produttività 2016: i criteri per la detassazione](#)").

Chiarimenti e precisazioni sono poi arrivati dall'Agenzia delle entrate con la [circolare 28/2016](#) (vedi "[Premi, benefit e sostitutiva al 10%. Le agevolazioni fiscali ai raggi X](#)"), che, per illustrare le novità introdotte dalla Stabilità 2016 sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente, ha richiamato anche i precedenti di prassi ancora attuali, considerate le analogie con le preesistenti misure sui premi di risultato prorogate fino al 2014.

I parametri del primo anno

La disposizione agevolativa, nella versione originaria del 2016, poteva essere applicata fino all'importo massimo di 2mila euro lordi, elevato a 2.500 euro per le imprese che coinvolgevano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, e riguardava i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme agevolabili, a 50mila euro.

Per la verifica del rispetto del limite, bisognava (e bisogna) tener conto di tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, comprese le pensioni di ogni genere, nonché degli stessi emolumenti premiali, a meno che non siano stati sostituiti, a richiesta del dipendente, con prestazioni di *welfare* aziendale, escluse dalla formazione del reddito imponibile; non vanno invece presi in considerazione eventuali redditi assoggettati a tassazione separata.

Se il datore di lavoro tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la Certificazione unica per l'anno precedente, dev'essere il lavoratore ad attestare per iscritto l'ammontare del reddito di lavoro dipendente conseguito in quell'anno.

Ancora più appeal dal 2017

Questi parametri, allo scopo di potenziare l'accesso al regime sostitutivo per i premi di risultato, sono stati ritoccati verso l'alto, con decorrenza 1° gennaio 2017, dalla legge di bilancio successiva (articolo 1, [comma 160](#), legge 232/2016) e sono ancora quelli in vigore oggi: l'imposta sostitutiva è applicabile fino a un totale di 3mila euro, elevato a 4mila per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, mentre, per quanto riguarda l'ambito soggettivo dei dipendenti del settore privato ammessi al regime, la platea ricomprende i titolari di reddito di lavoro subordinato, nell'anno precedente, di importo fino a 80mila euro.

Le modifiche sono state dettagliatamente spiegate con la [circolare 5/2018](#) (vedi "[Tassazione premi di risultato: l'Agenzia chiarisce le novità](#)").

Adesso, con l'ultima legge di bilancio, è arrivato, seppure con esclusivo riferimento alle somme e ai premi erogati nel **2023**, il dimezzamento della tassazione: **l'imposta sostitutiva è stata ridotta al 5 per cento.**

continua

La [prima puntata](#) è stata pubblicata venerdì 30 dicembre

La [seconda puntata](#) è stata pubblicata lunedì 2 gennaio

La [terza puntata](#) è stata pubblicata martedì 3 gennaio

La [quarta puntata](#) è stata pubblicati mercoledì 4 gennaio

La [quinta puntata](#) è stata pubblicata giovedì 5 gennaio

La [sesta puntata](#) è stata pubblicata lunedì 9 gennaio

La [settima puntata](#) è stata pubblicata martedì 10 gennaio

L'[ottava puntata](#) è stata pubblicata mercoledì 11 gennaio

La [nona puntata](#) è stata pubblicata venerdì 13 gennaio

La [decima puntata](#) è stata pubblicata martedì 17 gennaio

La [undicesima puntata](#) è stata pubblicati mercoledì 18 gennaio

La [dodicesima puntata](#) è stata pubblicata giovedì 19 gennaio

La [tredicesima puntata](#) è stata pubblicata venerdì 20 gennaio
La [quattordicesima puntata](#) è stata pubblicata martedì 24 gennaio

■ ■ ■

ECOBONUS

FISCO OGGI – AGENZIA DELLE ENTRATE

Ecobonus: detrazioni distinte per lavori autonomi certificati

Le Cila, le comunicazioni all'Enea della fine dei lavori, presentate rispettivamente nel 2019 e 2020, e le fatture emesse dalle ditte che li hanno effettuati, sono elementi di fatto riscontrabili

Gli interventi di efficientamento energetico eseguiti sullo stesso immobile in periodi d'imposta differenti non sono l'uno (il secondo) la mera prosecuzione dell'altro, quindi, godono ognuno della detrazione introdotta dall'[articolo 1](#), commi da 344 a 349, della legge n. 296/2006, con limite di spesa massimo. L'autonomia dei singoli lavori è dimostrata dagli adempimenti amministrativi necessari per la loro realizzazione.

Nel caso prospettato, a cui l'Agenzia ha dato riscontro con la [risposta n. 143](#) del 23 gennaio 2023, infatti, per quanto riguarda la sistemazione e il rifacimento della copertura dello stabile, la società istante ha prodotto copia della Cila e della comunicazione all'Enea della fine dei lavori, presentate rispettivamente ad agosto e a dicembre 2019, nonché della fattura emessa dalla ditta che ha effettuato gli interventi. E anche in relazione alla sostituzione degli infissi, realizzata l'anno successivo, ha fornito copia degli stessi documenti presentati e datati 2020. È per questo motivo che la società potrà beneficiare, nel periodo d'imposta 2020, della detrazione fiscale del 50% fino a un valore massimo di 60mila euro, con riferimento alle spese sostenute per la sostituzione degli infissi, pur avendo già usufruito, nel periodo 2019, della detrazione fiscale del 65% fino a un valore massimo di 60mila euro, per le spese di sistemazione e rifacimento del tetto, come da dichiarazione della ditta individuale che li ha eseguiti.

In buona sostanza, per dissolvere il dubbio manifestato dall'interpellante in merito al fatto che *"nel caso in cui gli interventi ... realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni"* ([articolo 16-bis](#), comma 4, Tuir, a cui la richiamata legge del 2006, tra l'altro, rinvia) l'amministrazione ricorre, non soltanto alla normativa vigente, ma alla propria prassi chiarificatrice. Nello specifico riprende due circolari: la [n. 17/2015](#) – con la quale ha chiarito che l'intervento, per essere considerato autonomamente detraibile rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente – e la [n. 19/2020](#) – dove ha precisato che l'autonoma configurabilità dell'intervento è dimostrata da elementi riscontrabili in via di fatto oltre che dall'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi, come ad esempio, Scia, eventuale collaudo o dichiarazione di fine lavori (*cf*r interrogazione parlamentare n. 503909 del 1° dicembre 2010, richiamata dalla stessa società istante).

Considerato che gli adempimenti amministrativi presentati dall'istante, in relazione ai due interventi, sono indubbiamente riscontrabili, come previsto dall'[articolo 14](#) del decreto legge n. 63/2013, che attualmente disciplina le detrazioni in argomento, lo sconto fiscale spetta nella misura del 65% fino a un valore massimo di 60mila euro per l'intervento del 2019 e nella misura del 50% fino a un valore massimo di 60mila euro per la sostituzione degli infissi.

■ ■ ■

OBBLIGO BIOCARBURANTI

GSE

Obbligo Biocarburanti: aggiornati i manuali utente Biocar per l'invio delle autodichiarazioni e per il caricamento del File

Il GSE informa di aver aggiornato i manuali "[Manuale utente Portale Biocar - compilazione e invio comunicazioni annuali dei Soggetti obbligati](#)" e "[Manuale utente Portale Biocar - compilazione del file in formato CSV](#)" per il caricamento massivo dei dati.

L'aggiornamento riguarda i riferimenti normativi, le opzioni presenti all'interno del menu "soggetto obbligato", l'aggiunta dei nuovi campi inerenti il referente per le comunicazioni di carattere tecnico/operativo, la riorganizzazione della maschera per l'autodichiarazione dei Biocarburanti e dei Carburanti e il Modulo per l'autodichiarazione.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo biocar@gse.it.

■ ■ ■

CONTO TERMICO

GSE

CONTO TERMICO, I NUMERI DEL CONTATORE AL 1° GENNAIO 2023

Il GSE ha aggiornato il [Contatore](#) del Conto Termico. Lo strumento, presente sulla homepage del sito, permette di monitorare l'**andamento degli incentivi impegnati**, e previsti dai D.M. 28/12/12 e D.M. 16/02/2016, **per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di impianti termici alimentati a fonti rinnovabili**.

L'impegno di spesa complessivo stimato per l'anno in corso è di **192 milioni di euro** di cui **65** per interventi di privati e **127** per quelli realizzati dalla PA (di questi **24** milioni mediante prenotazione). I tre importi impegnati rientrano nei limiti di spesa annui previsti per privati (700 milioni), PA (200) e prenotazioni (100).

Relativamente al 2022, l'impegno di spesa ammonta complessivamente a 283 milioni di euro di cui 177 per interventi di privati e 106 per quelli realizzati dalla PA.

Dall'avvio del meccanismo (2013) al 1° gennaio 2023 sono pervenute circa **583 mila richieste di incentivi e impegnati 1 miliardo e 791 milioni di euro** di cui:

- 579 milioni di euro per interventi realizzati dalla PA;
- 1 miliardo e 212 milioni di euro per interventi realizzati da privati.

■ ■ ■

BIOMETANO – INCENTIVI DEL PNRR

GSE

BIOMETANO. IL GSE PUBBLICA LE REGOLE APPLICATIVE E IL BANDO PER ACCEDERE AGLI INCENTIVI DEL PNRR

On-line il regolamento per la presentazione delle domande di accesso alla prima procedura competitiva per accedere agli incentivi per la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale. Il primo bando al via il 30 gennaio.

Il Gestore dei Servizi Energetici, con la pubblicazione da parte del MASE del [decreto direttoriale](#) che approva le Regole Applicative del Decreto Ministeriale n. 340 del 15 settembre, ha reso disponibile, sulla [pagina dedicata](#) all'attuazione delle misure PNRR del proprio sito, le [Regole Applicative](#) per accedere agli incentivi previsti per la produzione di Biometano immesso nella rete nazionale del gas naturale.

La misura, inserita nella Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR e denominata "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare", è finalizzata a supportare, tra gli altri, la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano e la riconversione a biometano di impianti di biogas agricoli esistenti.

L'obiettivo della misura, sostenuta con 1,73 miliardi di euro previsti dal PNRR, è quello di raggiungere, entro il 31 dicembre 2023, una produzione aggiuntiva di biometano pari ad almeno 0,6 miliardi di m³ e, entro il 30 giugno 2026, una produzione aggiuntiva di biometano pari ad almeno 2,3 miliardi di m³.

Gli incentivi previsti dal Decreto verranno assegnati mediante procedure competitive pubbliche (aste a ribasso) e le domande per l'accesso al primo bando dovranno essere presentate, attraverso la sezione dedicata dall'[Area clienti](#) dal sito del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., dalle ore 12:00 del 30 gennaio fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2023.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la [pagina dedicata](#) del sito del MASE.

• • •

AMBIENTI DI LAVORO

INAIL

La valutazione del rischio architettonico negli ambienti di lavoro

Publicato sul portale dell'Inail il secondo fascicolo del progetto "RAS – Ricercare e Applicare la Sicurezza", dedicato al tema della valutazione del rischio architettonico negli ambienti di lavoro

Le infrastrutture architettoniche svolgono un ruolo centrale per la salute dei lavoratori e la loro sicurezza, perché costituiscono gli spazi di lavoro, condizionando attività e comportamenti. Anche il modo in cui un edificio è costruito può incidere sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Infatti, una costruzione edile, adibita allo svolgimento di attività lavorative, deve possedere, oltre alle componenti tecniche e prestazionali che garantiscono la stabilità e la solidità, anche specifiche caratteristiche in grado di assicurare il benessere di chi vi lavora, rispettando alcune prescrizioni dimensionali (altezza, cubatura e superfici) e considerando anche i fattori ambientali (ad esempio: microclima, illuminazione naturale o artificiale, suono e spazio).

Valutazione del rischio architettonico. Il fascicolo affronta il tema della valutazione del rischio architettonico, che consiste nella eventualità che gli elementi tecnici ed ambientali di un sistema edilizio possono determinare condizioni di pericolo per la salute e la sicurezza degli operatori che vi lavorano. Tale rischio è quindi connesso con le caratteristiche tecnico-costruttive, lo stato di conservazione, manutenzione ed utilizzo di un edificio e riguarda tutte le condizioni di pericolo che si possono verificare in aree edificate.

Ricerca e Applicare la Sicurezza. Il volume, che costituisce il secondo fascicolo, è il frutto del progetto RAS, nato dalla convenzione tra la Direzione regionale Campania dell'Inail e il "Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale "R. d'Ambrosio" (LUPT), dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". In particolare, sono state coinvolte per l'Inail, la Contarp Campania e per il LUPT, il laboratorio LEAS. Il progetto mira all'ideazione e divulgazione di sei manuali operativi, rivolti alla comunità tecnica di settore e riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro. Si vuole in questo modo favorire e potenziare la divulgazione di risultati di studi e di ricerche scientifiche sul miglioramento delle condizioni di lavoro nei diversi settori produttivi.

Esiste una relazione tra architettura e salute. Già nell'antichità si è riconosciuto il rapporto di interdipendenza tra architettura e salute, ma è soprattutto in tempi recenti che sono stati evidenziati gli effetti potenziali che alcuni specifici aspetti tecnici di un edificio possono avere sulle condizioni fisiche e mentali di chi vi risiede o vi lavora. I fattori ambientali esercitano un'influenza sul corpo umano che può produrre effetti benefici o di disagio. Un edificio, a seconda delle sue caratteristiche, modificando le condizioni ambientali, può migliorare o peggiorare la vivibilità degli occupanti. Basti pensare alla luminosità, che, incidendo sulle capacità visive, influenzano l'operatività dell'ambiente di lavoro, con effetti su confort e affaticamento. Il benessere psicologico, allo stesso modo, è strettamente legato all'ambiente di lavoro e alla sua capacità di limitare possibili cause di stress, come la difficoltà di orientamento spaziale e temporale o la capacità di favorire processi cognitivi (attenzione e concentrazione).

La sicurezza nell'edilizia. Con il Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, si è introdotto il principio per cui le opere di costruzione devono essere adatte all'uso a cui sono destinate, avendo in particolare considerazione la salute e la sicurezza delle persone durante l'intero ciclo di vita di un edificio. I requisiti di sicurezza che un fabbricato deve possedere sono: resistenza meccanica e stabilità, sicurezza in caso di incendio e sicurezza e accessibilità nell'uso.

Rapporto uomo – ambiente costruito. Il volume sottolinea l'importanza di osservare l'interazione dell'uomo con l'opera architettonica, in cui lavora, per individuare i fattori di rischio. Infatti, grazie alla lettura di questa relazione è possibile comprendere i modi in cui una costruzione edile e il suo contesto possono influire sulla possibilità che i loro utenti si ammalinino o incorrano in incidenti e infortuni di varia natura. Questo tipo di analisi deve fondarsi su una logica di sistema che tenga conto delle caratteristiche spaziali e funzionali dell'edificio e dell'ambiente circostante nel quale si svolgono le attività lavorative.

Procedure e indicatori per la valutazione del rischio. Lo studio condotto si è incentrato sulle esigenze di sicurezza degli utenti nella fruizione degli ambienti di lavoro. Inoltre, l'identificazione dei requisiti, che una struttura edile deve avere per poter garantire adeguati livelli di protezione, ha consentito di definire un protocollo per la valutazione del rischio architettonico. Sono state individuate quattro aree di prestazioni chiave: sicurezza agli infortuni, sicurezza al fuoco, sicurezza statica e comfort, per ciascuna delle quali sono stati identificati i requisiti connotanti e i relativi indicatori.

Valutare il rischio architettonico negli ambienti di lavoro

Il progetto RAS, Ricercare e Applicare la Sicurezza, è frutto di una convenzione tra l'Inail - Dr Campania e il LEAS dell'Università Federico II.

■ ■ ■

SETTORE ENERGIA

INAIL

Nel nuovo numero di Dati Inail l'andamento infortunistico e tecnopatico nel settore dell'energia

Il periodico curato dalla Consulenza statistico attuariale dedica un approfondimento a questo comparto cruciale per il sistema economico, da mesi al centro del dibattito pubblico per le ricadute globali legate alla guerra in Ucraina. Le aziende assicurate con l'Istituto nel 2021 erano circa quattromila, per un totale di 117mila addetti

Il nuovo numero di Dati Inail, periodico curato dalla Consulenza statistico attuariale dell'Istituto, dedica un approfondimento al settore dell'energia, essenziale per lo svolgimento di qualsiasi attività economica e da mesi al centro del dibattito internazionale per le conseguenze provocate a livello globale dalla guerra in Ucraina. Nel 2021 le aziende del comparto assicurate con l'Inail erano circa quattromila, per un totale di 117mila addetti, l'84% dei quali occupati nella fornitura dell'elettricità, il 12% in quella del gas e il rimanente 4% in quella del vapore e dell'aria condizionata.

Tra il 2017 e il 2021 denunciati circa cinquemila infortuni. Nel quinquennio 2017-2021 sono stati denunciati circa cinquemila infortuni, di cui due terzi nella divisione della produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, più di un quarto in quella del gas e i restanti nell'erogazione di vapore e aria condizionata. Trattandosi di un settore che occupa principalmente uomini, oltre l'80% delle denunce riguarda il genere maschile, mentre le professioni più coinvolte, con oltre un terzo dei casi (1.710), sono quelle degli elettricisti (installatori, manutentori di impianti e riparatori di linee elettriche, di distribuzione, tirilinee), dei tecnici addetti alla distribuzione sia dell'energia elettrica che del gas e dei tecnici addetti alla produzione di energia termica ed elettrica. I casi mortali denunciati tra il 2017 e il 2021 sono stati 18 (14 nella sola divisione della fornitura di energia elettrica), di cui 10 hanno riguardato i lavoratori di età compresa tra i 49 e i 59 anni e cinque quelli tra i 60 e i 65 anni.

Le cause e le conseguenze più frequenti. Le cause di infortunio sono molteplici, come impianti e installazioni che non presentano una sufficiente protezione da folgorazione, cavi sotto tensione non isolati o non adeguatamente segnalati, il non rispetto della distanza di sicurezza dai sistemi sotto tensione o il cattivo stato di macchinari e impianti. Dei 2.739 casi avvenuti in occasione di lavoro e accertati positivamente, un terzo ha causato delle lussazioni, un quarto delle contusioni e circa un sesto delle fratture. Per la peculiarità delle attività svolte, gli organi maggiormente colpiti da lesioni sono la mano (500 casi), la colonna vertebrale (344) e le estremità degli arti inferiori: ginocchio (284) e caviglia (278).

Le denunce di malattia professionale in calo del 12,7% nel quinquennio. Per quanto riguarda le malattie professionali, nell'arco dello stesso quinquennio l'Inail ha protocollato complessivamente 558 denunce registrando una diminuzione del 12,7%, dai 118 casi del 2017 a 103 casi del 2021, con un picco al ribasso di 95 casi nel 2020, dovuto alla chiusura di molte attività commerciali e industriali durante la pandemia da Sars-CoV-2. La maggior parte delle

denunce si concentra nella produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, con il 79% delle protocollazioni del 2021. Seguono le attività di produzione e distribuzione di gas (20%) e la fornitura di vapore e aria condizionata (1%). Le patologie denunciate con maggiore frequenza sono quelle del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (46,2% del totale del quinquennio), seguite dai tumori (19,0%), dalle malattie del sistema respiratorio (14,2%) e da quelle dell'orecchio e dell'apofisi (10,6%).

Il focus sulla sicurezza negli impianti a rischio di incidente rilevante. Il nuovo numero del periodico statistico dell'Istituto comprende anche un focus dedicato alla normativa che regola il settore degli impianti a rischio di incidente rilevante, tra cui rientrano tra l'altro la maggior parte delle raffinerie come pure i depositi di Gpl o gas naturale con uno stoccaggio superiore a 50 tonnellate, che è l'unico in cui è previsto l'obbligo di legge di adottare un sistema di gestione per la sicurezza. A seguito del tragico incidente di Seveso del luglio 1976, la Comunità europea decise di avviare una politica comune per evitare che potessero ripetersi incidenti dalle conseguenze così devastanti per gli abitanti e per l'ambiente circostante. Nacque così la direttiva 82/501/CEE (la cosiddetta "Direttiva Seveso I"), seguita nei decenni successivi da altre direttive che hanno introdotto anche il principio della necessità di un approccio gestionale, e non solo basato sulla sicurezza impiantistica, per prevenire gli incidenti rilevanti.

Tra le novità più recenti la norma sulla gestione degli eventi NaTech. Una delle novità più recenti in materia è stata la pubblicazione nel 2021 della norma UNI/TS 11816-1, contenente le linee guida per la gestione di eventi NaTech (Natural Hazard Triggering Technological Disasters), ossia incidenti industriali causati da disastri naturali, come terremoti, inondazioni, frane ed eventi meteorologici estremi. Al momento è stata pubblicata la prima parte, su requisiti generali e sisma, ma sono già stati avviati i lavori per ulteriori parti relative ai Natech correlati con il cambiamento climatico (alluvioni, fulminazioni, trombe d'aria). Altre due norme importanti sono quelle sugli audit dei sistemi di gestione degli impianti a rischio di incidente rilevante: la UNI 11226-1:2017 Parte 1, sulle linee guida per l'effettuazione degli audit, e la UNI 11226-2:2017 Parte 2, sui requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali che effettuano l'audit di sicurezza.

Dicembre 2022

Argomenti

La rete alla base di tutto: il settore della fornitura di energia elettrica e gas - Gli infortuni dietro alla fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata - Malattie professionali nella fornitura di energia elettrica e gas: analisi di un quinquennio - La normativa in materia di sistema di gestione della sicurezza per gli impianti a rischio di incidente rilevante

■ ■ ■

INDENNITA' UNA TANTUM PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

INPS

Indennità una tantum per autonomi e professionisti: riesame domande

Con la [circolare INPS 26 settembre 2022, n. 103](#) sono state fornite le istruzioni relative all'indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori autonomi e per i professionisti, prevista dal decreto-legge 50/2022 (decreto Aiuti).

Con il [messaggio 19 gennaio 2023, n. 317](#) si forniscono le indicazioni per la presentazione delle **richieste di riesame** da parte dei richiedenti le cui domande sono state respinte per non avere superato i controlli sui requisiti. È possibile presentare la richiesta di riesame tramite il servizio online [Indennità una tantum 200 euro – Domanda](#), entro 90 giorni dalla data di pubblicazione di questo messaggio.

Ai fini dell'accesso all'indennità una tantum, i lavoratori devono essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

- avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d'imposta 2021;
- essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;
- essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
- avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità;
- non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
- non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

[Indennità
lavoro autonomo
professionisti](#)

■ ■ ■

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SENTENZE

ATTREZZATURE DI LAVORO

Cassazione Penale, Sentenza 30 dicembre 2022, n. 49651

Caduta mortale del lavoratore durante i lavori edili su un terrazzo e responsabilità del datore di lavoro

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CASSANDRA GIUSEPPE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 13/06/1970

avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla l. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla l. 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Silvia Salvadori, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'Avv. Giovanni Pizzo, difensore delle parti civili Barbato Pasqualina, Muscariello Angelina e Muscariello Domenica, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese, come da nota scritta depositata in uno con le conclusioni.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'8/3/2019 il GUP del Tribunale di Napoli Nord, all'esito di giudizio abbreviato, ritenuta la continuazione tra i reati, operata la diminuzione per il rito, condannava Giuseppe Cassandra alla pena finale di anni 2, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio e alle spese nei confronti delle parti civili costituite, con rigetto della chiesta provvisoria, in quanto riconosciuto colpevole (in concorso con la committente Traettino Teresa, per la quale si procedeva separatamente):

- del delitto p.p. dagli artt. 113 e 589 co.2 c.p. perché, nelle rispettive qualità sopra indicate, il Cassandra quale titolare dell'omonima impresa individuale edile, e dunque di datore di lavoro di Muscariello Raffaele (operaio al nero) e responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro del cantiere aperto in Villa di Briano alla via Scarpetta n.4, per esecuzione di lavori affidatigli dalla proprietaria Traettino Teresa; coresponsabile nella sua qualità di committente, agendo entrambi con colpevole negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle regole minime di prudenza perizia ed attenzione imposte dal loro ruolo anche in forma di vigilanza, disapplicando in tronco ogni regola prevista dalla disciplina di sicurezza sul luogo del lavoro (trattandosi di lavori eseguiti con operai al nero, senza piano operativo di sicurezza, senza vigilanza, senza nomina di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, senza nomina di responsabile dei lavori e senza dotazione delle attrezzature minime di protezione ecc...), con il loro colpevole comportamento, cagionavano la morte di Muscariello Raffaele, il quale impegnato nella esecuzione di lavori edili sul terrazzo posto al secondo piano dell'immobile (lavori consistenti nella ripavimentazione dello stesso e rispetto ai quali nessuna preventiva valutazione in punto di rischi per i lavoratori e di esecuzione in sicurezza degli stessi anche in relazione allo stato dei luoghi, né svolto alcun controllo e vigilanza nell'esecuzione dei medesimi, documenti elaborati solo successivamente al decesso per consentire la prosecuzione dei lavori), dopo aver ancorato il montacarichi (per lo scarico delle macerie al suolo) e relativa tramoggia da incastrare ed agganciare ad un parapetto o altra base d'appoggio, nel montare il tubo convogliatore sul parapetto all'evidenza totalmente inadeguato a sostenerne il peso, anche perché privo di cordolo di collegamento in testa e di pilastri di irrigidimento, a causa della cessione del parapetto veniva trascinato nel vuoto cadendo dal terrazzo sito al secondo piano unitamente alle attrezzature sopra menzionate, decedendo a causa dell'impatto al suolo. Il tutto anche in violazione delle seguenti specifiche disposizioni del D.lvo n. 81/2008:

- Artt. 17 e 28, avendo omesso il Cassandra di elaborare il documento valutazione rischi e non avendo fornito ai lavoratori idoneo materiale di protezione (casco protettivo) e/o vigilato sul loro utilizzo ed avendo omesso la Traettino di verificare l'esistenza del predetto documento;

- Artt. 18 e 37, non avendo il Cassandra provveduto ad assicurare ai lavoratori idonea formazione in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro, né curatosi dell'osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza (non essendo peraltro, come detto, stato adottato né il documento di valutazione rischi, né il piano operativo di sicurezza);

- Art. 96 co. 1 lett. g), per non avere il Cassandra adottato il piano operativo di sicurezza;

- Art. 90 co. 9 lettere a), b) e c), non avendo da un lato la Traettino verificato l'idoneità tecnico-professionale della impresa appaltatrice (la quale ne era infatti sfornita), né chiesto né acquisito le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) non avendo dall'altro il Cassandra eseguito i lavori in assenza dei medesimi documenti e presupposti;

In Villa di Briano il 27.7.2016

Pronunciando sull'appello proposto dal Cassandra, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 9/11/2021, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava estinti per prescrizione i reati contravvenzionali allo stesso ascritti e rideterminava la pena residua in anni due e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto, ivi comprese le statuizioni civili e condanna l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in quel grado.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Cassandra, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 590 bis cod. pen.

La Corte di Appello incorrerebbe, per il ricorrente, in una palese violazione di legge allorché evidenzia l'impossibilità di ascrivere alla sola condotta del Muscariello la sola, idonea, a cagionare l'evento, senza che alcuna responsabilità penale possa ascriversi all'imputato in ragione del fatto che la vittima non considerava che il muretto non era rinforzato dal cordolo e, quindi, egli stesso lo riteneva adeguato a sostenere il carico dei tubi ivi successivamente posizionati.

Tale aspetto -ci si duole- viene totalmente estromesso dal giudizio di merito, determinando la stesura di una motivazione del tutto violativa della legge penale in materia di omicidio colposo.

Altro dato che verrebbe totalmente espunto dal ragionamento del giudicante afferisce, per il ricorrente/ad una precisa dinamica degli eventi, anch'essa realizzata dagli operai che, unita all'attività di spicconatura dell'intonaco, e alla mancata verifica dell'assenza del cordolo di cemento del parapetto, era valevole a provocare il tragico evento. Si fa riferimento/in particolare/ all'attività con la quale gli operai forzavano i tubi in modo che si curvassero lateralmente all'interno del cassone.

In altri termini, altro dato che sfuggirebbe dalla valutazione del giudicante è l'attività di direzione dei tubi che, unita alle altre condotte analizzate, cagionavano il crollo del parapetto. Tali condizioni erano ben conosciute sia dal Pisciotaro che dal Muscariello essendo i due operai edili di lunga esperienza nel settore.

Ci si duole, ancora, che alcuna valutazione circa il bagaglio di conoscenza dei lavoratori venga indicato nella sentenza della Corte napoletana, la quale, enfatizzando unicamente i comportamenti del datore del lavoro, espungerebbe dal compendio valutativo la consapevolezza e/o la conoscenza dei due lavoratori delle modalità di realizzazione dell'opera edilizia e soprattutto di come la forzatura di un parapetto (attraverso il direccionamento dei tubi), già deficitario da un punto di vista strutturale, ben avrebbe potuto determinarne il crollo.

La prassi comunemente rilevabile nelle normali operazioni edilizie - si legge in ricorso- avrebbe dovuto indurre i lavoranti a verificare autonomamente che le attività di spicconatura prima, e di forzatura dopo del parapetto, ben avrebbero potuto provocarne il crollo.

Ed allora proprio sul punto Corte di Appello sorvolerebbe sulla possibilità di ascrivere ad una condotta eccentrica la causa dell'evento, a prescindere degli obblighi formativi del Cassandra. L'attività compiute dalla povera vittima - si sostiene- può essere ritenuta eccezionale o abnorme - e come tale in grado di escludere la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso - proprio perché egli decideva di agire impropriamente, pur disponendo delle informazioni necessarie e di adeguate competenze per la valutazione dei rischi cui si espone, trattandosi di informazioni che non richiedevano alcuna specifica formazione.

Sul punto il ragionamento della Corte sarebbe del tutto contraddittorio perché finirebbe per dare valore ad elementi che nulla hanno a che vedere con la concreta realizzazione della condotta, svilendo completamente il paradigma della causalità omissiva nella verifica dell'evento. Come a dire che il ragionamento della Corte partenopea determinerebbe una palese violazione dell'art. 589 c.p. in quanto la omessa formazione ed informazione, nel caso in esame, non apparirebbe causalmente rilevante per la verifica dell'evento lesivo, secondo il ben noto paradigma enucleabile dalla sentenza delle SSUU Francese del 2002.

Secondo la tesi proposta in ricorso/il difetto di preparazione non poteva rappresentare la causa colposa della morte, stante la evidente conoscenza che le attività concretamente svolte dai lavoratori ben avrebbero comportato il crollo così come verificatosi. I due lavoratori, infatti, avevano proceduto in maniera del tutto inconsapevole a compiere le manovre pericolose di cui all'imputazione.

Perciò il ricorrente censura la Corte territoriale nell'aver ritenuto, oltre ogni ragionevole dubbio, che se i lavoratori avessero avuto adeguata conoscenza della pericolosità di quanto hanno poi fatto, non avrebbero mai proceduto come invece avvenuto, in quanto sarebbero stati ben

consapevoli del rischio che ciò avrebbe comportato, e di conseguenza non si sarebbero verificate quelle condizioni meccaniche indispensabili affinché l'evento si realizzasse.

La carenza di formazione - si sostiene- alcun ruolo ha avuto nella causazione dell'evento in quanto alla base del sinistro vi sono due fondamentali errori operativi ascrivibili unicamente agli operatori edili dai quali la Corte si sgancia completamente.

Sul punto quindi, la sentenza esprimerebbe una evidente violazione di legge.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla l. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla l. 15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, e l'Avv. Giovanni Pizzo, difensore delle parti civili Barbato Pasqualina, Muscariello Angelina e Muscariello Domenica, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese, come da nota scritta depositata in uno con le conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).

Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

2. I fatti, come ricostruiti dai giudici di merito, sulla base degli atti investigativi - pienamente utilizzabili essendosi proceduto con il rito abbreviato- ed in particolare della relazione del funzionario dell'ASL di Caserta dott. Nicola Pagano, delle s.i.t del dipendente Domenico Pisciotaro presente ai fatti, della consulenza autoptica a firma del dott. Luigi Barbato e della consulenza tecnica affidata dal Pubblico Ministero all'ing. Anacleto Fuschetti per la ricostruzione delle cause e della dinamica dell'incidente, nonché per l'accertamento di profili di responsabilità

colposa, si sono svolti il 27.7.2016/ verso le ore 15.00 presso l'abitazione di proprietà di Traettino Maria Teresa, soggetto privato committente dei lavori di ripavimentazione del terrazzo, per la quale si è proceduto separatamente.

Come si ricorda nella sentenza impugnata, dalle dichiarazioni del teste Pisciotaro risulta che la mattina dello stesso giorno dell'incidente, egli, insieme al Muscariello, aveva proceduto allo smantellamento della pavimentazione del terrazzo della villetta della Traettino e allo spicconamento del parapetto. Nel pomeriggio i due avevano montato il montacarichi e stavano procedendo ad assemblare la colonna di tubi per lo scarico dei materiali di risulta, agganciando i tubi l'uno all'altro e assicurando la colonna al telaio della tramoggia posizionata a scavalco sul parapetto del terrazzino. Montata la colonna di tubi, i due operai si sono, però, resi conto che non arrivava precisamente nel cassone nel quale dovevano confluire i detriti e pertanto hanno cercato di direzionarla in maniera tale da orientarla precisamente sul cassone, esercitando pressione affinché la stessa si curvasse lateralmente verso lo stesso. Terminata quest'operazione, che vedeva Muscariello operare dall'alto del terrazzo e Pisciotaro in basso dal cassone, occorreva montare la parte finale (la tramoggia) che andava ancorata al parapetto del terrazzo. Ma mentre il Pisciotaro si apprestava a risalire in terrazza attraverso le scale, Muscariello precipitava al suolo. La caduta dall'alto del terrazzo provocava allo stesso un politraumatismo, che ne determinava il decesso.

Il primo giudice sulla base della relazione dell'ASL e della ct di parte pubblica individuava la causa dell'evento nell'aver i due operai posizionato il telaio della tramoggia a scavalco del parapetto, che a causa della sua fragilità strutturale non era in grado di sorreggere il peso della colonna tubi. Il parapetto non era dotato di cordolo di cemento armato e di pilastri di rinforzo ed era stato indebolito dai lavori di spicconamento effettuati quella mattina dai due operai. Concludeva il Gip che "la particolare vulnerabilità del parapetto... avrebbe dovuto indurre il datore di lavoro a valutarne preventivamente il rischio di cedimento e quindi a verificare con particolare attenzione la sua idoneità alla sollecitazione indotta da tale predetta installazione".

Il primo giudice riteneva sussistenti profili di colpa specifica in quanto il datore di lavoro, nell'affidare i compiti ai lavoratori, non aveva valutato le loro capacità e le condizioni degli stessi in rapporto alla salute e alla sicurezza, non aveva assicurato ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, non aveva dotato gli stessi dei mezzi di protezione collettivi ed individuali né aveva vigilato sull'osservanza da parte dei lavoratori delle norme antiinfortunistiche. Il Gip indicava, sulla scorta delle conclusioni del consulente del PM, la condotta alternativa lecita che l'imputato avrebbe dovuto tenere: utilizzo dei sistemi di ritenzione anticaduta, cinture di sicurezza, ponti metallici ad elementi tubolari a cui agganciare la colonna tubi per lo scarico verso il basso dei materiali di risulta ovvero in alternativa l'apertura di un varco nel parapetto ed installazione di un sistema di protezione adeguato e conforme per l'operazione di scarico in basso dei materiali. Condotte alternative che avrebbero certamente impedito il verificarsi dell'evento concretamente accaduto. Il giudice di prime cure ricorda infine a conferma dell'assenza di qualsiasi formazione degli operai e valutazione delle loro competenze che il Muscariello era stato assunto il giorno stesso dell'apertura del cantiere e il Pisciotaro era invece un lavoratore non in regola, chiamato a collaborare dallo stesso Muscariello il giorno dei fatti.

La Corte territoriale, nel rispondere alle specifiche doglianze in punto di responsabilità, reiterate tout court in questa sede, premesso che risulta incontestata la dinamica dell'evento così come ricostruita dal giudice di primo grado in sentenza, confuta motivatamente la tesi difensiva che l'evento sia stato causato unicamente dalla condotta imprudente e imprevedibile dei due operai che hanno dapprima agganciato la colonna tubi al muretto e poi hanno esercitato ulteriori manovre di sollecitazione.

3. La Corte territoriale richiama correttamente consolidati insegnamenti di questa Corte di legittimità secondo cui rientra nella sfera di vigilanza del datore di lavoro anche il comportamento negligente o imprudente del lavoratore, sicché spetterà al primo adottare tutte le cautele necessarie a prevenire, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, proprio gli eventuali errori commessi per colpa dal lavoratore nell'espletamento delle sue mansioni.

Proprio al fine di imporre all'imprenditore la predisposizione di cautele volte ad impedire condotte avventate del lavoratore, il legislatore ha previsto col d.lgs. 81/08 una serie di obblighi in capo al datore di lavoro che vanno dalla formazione dei lavoratori, alla loro dotazione di dispositivi di protezione individuali, alla messa in atto di mezzi di protezione collettivi, alla predisposizione del documento di valutazione rischi e di un piano operativo di sicurezza.

Va subito precisato che nel caso di specie tali obblighi risultano tutti pacificamente disattesi dall'imputato.

In sentenza si dà conto che l'istruttoria compiuta dal funzionario dell'Asl (Pagano) consentiva di appurare che il Muscariello aveva iniziato a lavorare con l'impresa Cassandra il 26/7/2016, il giorno prima dell'incidente mortale. Ma scrive il dott. Pagano che "dall'analisi della documentazione acquisita è risultato che il signor Muscariello è stato assunto il giorno 28/7/2016 e che l'apertura del cantiere è avvenuta lo stesso giorno. Tale condizione è stata segnalata all'ispettorato del Lavoro di Caserta per gli atti consequenziali" (cfr. pagg. 4-5 informativa alla Procura della Repubblica a firma del dott. Pagano).

È evidente, dunque, che Muscariello non è stato assunto in regola il giorno prima dei fatti e la sua posizione è stata "regolarizzata" ex post il giorno dopo l'evento mortale.

Tali circostanze - secondo la logica motivazione del provvedimento impugnato - dimostrano inequivocabilmente che l'imputato non aveva svolto alcuna attività di formazione del Muscariello antecedente all'apertura del cantiere circa i rischi delle attività di rifacimento del terrazzo che l'operaio avrebbe dovuto svolgere presso il cantiere di Villa di Briano. E neppure risulta che l'imputato avesse predisposto prima dell'avvio dei lavori, che coincide con il giorno dell'incidente, il documento di valutazione dei rischi a cui i lavoratori sarebbero stati sottoposti in quel cantiere e che avesse approntato il piano per la sicurezza dei lavoratori. Mentre la tipologia di lavori da effettuare, consistente nel rifacimento della pavimentazione ed in opere di spicconamento che interessavano il parapetto, doveva essere certamente oggetto di preventiva valutazione dei rischi e di predisposizione di una serie di cautele che era onere dell'imputato predisporre e far osservare.

4. Corretto appare il rilievo che non spetta certo al singolo operaio valutare ex ante se il muretto di contenimento fosse dotato o meno dei rinforzi necessari a sopportare il carico della colonna tubi.

Come rilevano i giudici del merito era compito dell'imprenditore valutare (rectius: far valutare da tecnici) prima dell'avvio dei lavori, se il muretto fosse dotato di un cordolo di raccordo e di pilastri di rinforzo e verificarne l'assenza, predisporre le opportune cautele a tutela dei lavoratori. E non rientra nella sfera di vigilanza dell'operaio valutare le modalità di ancoraggio della colonna tubi, ma dell'imprenditore che deve scegliere quella più sicura per i lavoratori. Ed è sempre il datore di lavoro che deve indicare, valutati preventivamente i rischi, i rimedi da adottare nel caso in cui la colonna tubi non scenda perfettamente in linea col cassone.

Al riguardo evidenziano i giudici di appello che l'ancoraggio al parapetto non era l'unica soluzione possibile, come si evince anche dalle foto allegate alla c.t. dell'ing. Fuschetti (il richiamo, in particolare, è a pag. 5 dove la colonna tubi è agganciata ai ponteggi esterni alla costruzione). E comunque, una volta deciso - si ribadisce da parte del datore di lavoro - che la colonna dovesse essere fissata a quel parapetto vetusto e composto solo da mattoni legati con la malta, era compito dell'imputato prevedere che il muretto non potesse sopportare il carico e predisporre le opportune cautele (es. l'installazione preventiva di ponteggi) per impedire eventi del tipo di quello verificatosi.

Correttamente è stato ritenuto essere ovvio che si tratti di valutazioni e scelte da effettuarsi ex ante da parte dell'imprenditore in uno con i tecnici di cantiere previsti dalla normativa. E nel caso di specie, si è constatata, invece, la totale mancanza di qualsiasi approccio alla valutazione preventiva dei rischi da parte dell'imputato.

Quanto alla dotazione di presidi individuali di protezione, rileva la Corte territoriale che dalle foto allegate all'informativa dell'Asl risulta pacificamente che Muscariello non avesse né il casco protettivo né gli altri dispositivi individuali di sicurezza necessari per effettuare i lavori dall'alto.

Altrettanto incontestabile è l'assenza dei ponteggi lungo il perimetro del terrazzo dove i due operai dovevano lavorare.

Coerente e logico appare, pertanto, non avere ritenuto da parte della Corte territoriale condivisibile l'obiezione difensiva secondo cui le protezioni non potevano essere utilizzate in quanto si era ancora in una fase preparatoria dei lavori. Ciò sul rilievo, incontestato in fatto, che i due operai avevano già smantellato la pavimentazione nel corso della mattina di quel 27 luglio e avevano spicconato il parapetto (il richiamo, in sentenza, è alle s.i.t. Pisciotaro e ai rilievi fotografici Asl). Erano dunque già iniziate le attività edilizie che richiedevano l'impiego di presidi di sicurezza che non furono apprestati. Era già attiva l'area di rischio di verifica degli eventi dello stesso tipo di quello verificatosi. Non può sfuggire infatti che lo spicconamento del parapetto - attività che anche secondo l'appellante indebolì il muretto del terrazzo - comportava già il rischio che uno dei due operai potesse precipitare in assenza di dispositivi di ritenzione.

I giudici del gravame del merito ricordano anche che dagli accertamenti eseguiti dai carabinieri nell'immediatezza dei fatti e dalle s.i.t. dell'altro operaio (Pisciottaro), si evince che sul cantiere al momento dell'incidente non vi era nessun altro all'infuori di Muscariello e Pisciotaro, che fuggì dopo aver visto il collega esanime in terra.'

Coerente appare, pertanto, la conclusione della Corte partenopea che i due operai, lasciati allo sbaraglio dall'imputato, sono stati costretti dalla situazione a compiere da soli valutazioni sullo stato dei luoghi e sui rischi da assumere, adottando decisioni che spettavano viceversa al datore di lavoro.

5. A fronte di tale congrua e logica motivazione -che si palesa immune da vizi di legittimità anche perché corretta in punto di diritto- i motivi di ricorso proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono riproducibili di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e - sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

L'impugnazione, invero, avente ad oggetto presunti vizi di motivazione, è incentrata - in termini sintetici e alquanto generici - solamente su doglianze che richiedono una nuova valutazione delle prove, in aperto contro al perimetro della giurisdizione di legittimità che non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori (tra le altre, Sez. 2 n. 27866 del 17.6.2019, rv. 276976).

Il ricorrente, infatti, censura genericamente la valutazione sulla dinamica dell'infortunio (in particolare, con riguardo alla forzatura del parapetto da parte degli operai mediante il direzionamento dei tubi nella realizzazione dell'opera) e, soprattutto, sulla natura della condotta della persona offesa, considerata dal ricorrente abnorme in ragione della sua esperienza professionale, con considerazioni che refluiscono in una mera diversa interpretazione degli elementi di prova raccolti diversa da quella fatta propria dal giudice territoriale, finanche concentrandosi soltanto su uno dei profili di colpa specifica ascritti a Cassandra in relazione al D.lgs. 81/2008, ossia l'omessa informazione e formazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro e sul giudizio controfattuale in caso di idonea formazione, non coltivato precipuamente in sede di appello, momento in cui si è censurato solo quello della predisposizione dei mezzi di protezione e della condotta "imprudente" di Muscariello.

Quanto all'abnormità del comportamento del lavoratore, questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che il datore di lavoro, e, in generale, il destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle

ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (vedasi sul punto Sez. 4, n. 7188 del 10/1/2018, Bozzi, Rv. 272222).

Costante giurisprudenza di legittimità, ha affermato il principio che, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori l'osservanza delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (così, ex multis, Sez. 4 n. 37986 del 27/6/2012, Battafarano, Rv. 254365, che, in applicazione del principio di cui in massima ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità - in ordine al reato di cui all'art. 590, comma terzo, cod. pen. - dell'imputato, legale rappresentante di una s.a.s., per non avere adeguatamente informato il lavoratore, il quale aveva ingerito del detersivo contenuto in una bottiglia non contrassegnata, ritenendo trattarsi di acqua minerale; conf. Sez. 4, n. 3787 del 17/10/2014 dep. 2015, Bonelli Rv. 261946 in un caso in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il comportamento del lavoratore che, per l'esecuzione di lavori di verniciatura, aveva impiegato una scala doppia invece di approntare un trabattello pur esistente in cantiere).

Inoltre, è altrettanto pacifico che non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (così questa Sez. 4, n. 7364 del 14/1/2014, Scarselli, Rv. 259321 relativamente ad una fattispecie relativa alle lesioni "da caduta" riportate da un lavoratore nel corso di lavorazioni in alta quota, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità del datore di lavoro che non aveva predisposto un'ideale impalcatura - "trabattello" - nonostante il lavoratore avesse concorso all'evento, non facendo uso dei tiranti di sicurezza).

Non è configurabile, in altri termini, la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorché il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (Sez. 4, n. 22813 del 21/4/2015, Palazzolo, Rv. 263497). Ciò perché il datore di lavoro quale responsabile della sicurezza gravato non solo dell'obbligo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente la loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro" (vedasi anche questa Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014 dep. il 2015, Ottino, Rv. 263200). E, qualora sussista la possibilità di ricorrere a plurime misure di prevenzione di eventi dannosi, il datore di lavoro è tenuto ad adottare il sistema antinfortunistico sul cui utilizzo incida meno la scelta discrezionale del lavoratore, al fine di garantire il maggior livello di sicurezza possibile (Sez. 4, n. 4325 del 27/10/2015 dep. 2016, Zappalà ed altro, Rv. 265942). Di rilievo anche il dictum di Sez. 4 n. 5007 del 28/11/2018 dep. 2019, Musso, Rv. 275017 che ribadisce che la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell'ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (in quel caso la Corte di legittimità ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore che, per sbloccare una leva necessaria al funzionamento di una macchina utensile, aveva introdotto una mano all'interno della macchina stessa anziché utilizzare l'apposito palanchino di cui era stato dotato).

Ribadendo il concetto di "rischio eccentrico" altra recente pronuncia (Sez. 4 n. 27871 del 20/3/2019, Simeone, Rv. 276242) ha puntualizzato che, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nonché alla rifusione alle costituite parti civili Barbato Pasqualina, Muscariello Angelina e Muscariello Domenica delle spese di assistenza e rappresentanza per questo giudizio di legittimità che liquida nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione alle costituite parti civili Barbato Pasqualina, Muscariello Angelina e Muscariello Domenica delle spese di assistenza e rappresentanza per questo giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 4200,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 22 novembre 2022

Roma, 27.1.23

Dott. Carlo Belvedere
Giurista di Impresa